



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria

P.R.P. 2014-2018
Programma H

Azione H.4-1.2

**Manuale operativo regionale per la gestione delle
emergenze veterinarie in sanità pubblica e in sicurezza
alimentare**

INDICE

Descrizione	Pag.
1.Scopo	3
2.Campo di applicazione	3
3.Documenti di riferimento	3
4.Definizioni	3
5.Responsabilità	4
6.Gestione dell'emergenza e delle crisi in sicurezza alimentare	4
7.Emergenze Non Epidemiche (E.N.E.) determinate da disastri naturali e/o incidenti rilevanti	8
8. Emergenze epidemiche	27
9. La comunicazione nelle emergenze veterinarie in sanità pubblica e in sicurezza alimentare	32
10.Attività di campionamento e analisi in emergenza	33

1. Scopo

Garantire un approccio integrato tra il sistema di risposta alle emergenze in sicurezza alimentare, emergenze epidemiche e il sistema di risposta alle emergenze in protezione civile.

2. Campo di applicazione

- Emergenze connesse direttamente a fenomeni straordinari quali disastri naturali e/o ambientali
- Emergenze connesse direttamente alla sicurezza alimentare
- Emergenze epidemiche in Sanità Pubblica Veterinaria

3. Documenti di riferimento

- Legge n. 225 del 24/02/1992 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile
- Circolare n. 11 del 18/03/1992 sulle attività di emergenza dei Servizi Veterinari
- Linee Guida azioni veterinarie nelle emergenze non epidemiche settembre 1998
- Decreto 13/02/2001 sui criteri di massima per organizzazione dei soccorsi nelle catastrofi
- DGRC N. 495 del 25/03/2004 e s.m.i. (DGRC 1707/2009) che costituisce l'unità di crisi regionale per maxiemergenze dovute a eventi NBCR (bioterrorismo) o ad eventi naturali od antropici
- Regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare
- Regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali in sicurezza alimentare
- Decisione Commissione (CE) n. 478 del 29/04/2004 relativa all'adozione di un piano di gestione delle crisi nel settore sicurezza alimenti
- Intesa Stato Regioni del 24/01/2008 sul piano di emergenza in sicurezza alimentare
- DGRC n. 580 del 04/04/2008 sul piano di emergenza in sicurezza alimentare
- D.D. n. 101 del 13/11/2008
- L. 244/2015 che istituisce il Centro Nazionale di lotta alle malattie animali
- Nota Ministero Salute prot. 2015.0353121 del 21/05/2015, revisione piano emergenza nazionale e manuali operativi malattie animali
- Nota UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria prot. 2015_087984 del 09/02/2015, costituzione Unità di Crisi Locale per le emergenze epidemiche
- DGRC n. 860 del 29/12/2015 di approvazione del Piano Regionale di Prevenzione **(P.R.P.)** 2014-2018
- D.C.A. n. 36 del 01/06/2016 che approva con modifiche il **P.R.P.** 2014-2018
- D.D. 134/2016, costituzione Unità Regionale Coordinamento Emergenze Veterinarie e Sicurezza Alimentare

4. Definizioni

- **UCRESA**: Unità di crisi regionale emergenze sicurezza alimentare di cui al DD 101/2008
- **UCRENE**: Unità di crisi regionale emergenze non epidemiche di cui alla DGRC 495/2004
- **UCREE**: Unità di crisi regionale emergenze epidemiche
- **UCREV**: Unità di Crisi Regionale per il Coordinamento delle Emergenze Veterinarie e per quelle relative alla Sicurezza Alimentare di cui al D.D. 134/2016
- **Sicurezza alimentare**: tutte le attività previste in materia di sicurezza degli alimenti e mangimi, di benessere animale, di sanità animale e sanità vegetale.
- **Emergenza in sicurezza alimentare**: presenza di un grave rischio per la salute umana, per la salute animale o per l'ambiente, che richiede l'applicazione di misure urgenti previste dal piano di sicurezza alimentare in quanto non gestibile con le misure vigenti.
- **Crisi in sicurezza alimentare**: generata nella maggior parte dei casi da emergenze in sicurezza alimentare non risolte che creano situazioni di allarmismo nell'opinione pubblica e il crollo del comparto coinvolto.

- **Emergenza epidemica**: Situazione imprevista di natura sanitaria con elevato potenziale danno agli animali, alle persone e al sistema economico, da affrontare con tempestività e misure straordinarie.
- **Emergenza di protezione civile**: qualsiasi evento naturale, tecnologico, conflittuale o sociale che comporta l'attivazione dei servizi veterinari nell'ambito della funzione F2 a livello comunale, provinciale o regionale
- **Funzione F 2** : funzione di supporto Assistenza sanitaria e veterinaria

5. Responsabilità

- **Emergenze in sicurezza alimentare**: la gestione delle attività veterinarie nelle emergenze in sicurezza alimentare coinvolge l'Unità di crisi regionale di cui al D.D. n. 101 del 13/11/2008 e al D.D. 134/2016, le Unità di crisi locale di cui al D.D. n. 101 del 13/11/2008, le risorse umane e strumentali di tutte le aree funzionali del Servizio Veterinario dell'ASL e dei Servizi SIAN.
- **Emergenze in protezione civile**: la gestione delle attività veterinarie nelle emergenze in protezione civile coinvolge l'Unità di crisi regionale per maxiemergenze di cui alla DGRC N. 495 del 25/03/2004 e s.m.i. (DGRC 1707/2009), l'Unità di crisi locale di cui al D.D. n. 101 del 13/11/2008, le risorse umane e strumentali di tutte le aree funzionali del Servizio Veterinario dell'ASL e dei Servizi SIAN e Igiene Pubblica.
- **Emergenza epidemica**: la gestione delle attività veterinarie nelle emergenze epidemiche coinvolge l'Unità di crisi regionale di cui alla L. 244/2015 e alla Nota Ministero Salute prot. 2015.0353121 del 21/05/2015 e al D.D. 134/2016, le Unità di crisi locale di cui alla Nota UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria prot. 2015_087984 del 09/02/2015 e l'Unità di crisi locale di cui al D.D. n. 101 del 13/11/2008, le risorse umane e strumentali di tutte le aree funzionali del Servizio Veterinario dell'ASL.

6. Gestione dell'emergenza e delle crisi in sicurezza alimentare

6.1. Il livello nazionale

L'Intesa Stato Regioni del 24 gennaio 2008 relativa al "Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi", prevede l'attivazione di una rete di unità di crisi, che all'occorrenza possa essere chiamata ad agire sia dal livello comunitario e/o centrale (Ministero della Salute), che in seguito ad una segnalazione locale (dal territorio).

Analogamente a quanto previsto a livello comunitario, anche a livello nazionale vale quanto segue:

- **il criterio** per determinare, almeno in una prima fase, se la situazione richieda o meno l'attivazione del piano di emergenza, deve essere ***l'impossibilità*** di gestire il rischio attraverso le procedure del sistema di allerta rapido per gli alimenti e i mangimi nazionale e /o comunitario (RASFF), di cui all'Intesa Stato Regioni del 13 novembre 2008 "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano".

Tale evenienza potrebbe pertanto configurarsi per il verificarsi di uno o più dei fattori elencati:

- 1. Fonte/origine del rischio sconosciuta;**
- 2. Perdita della tracciabilità/impossibilità di rintracciare e/o richiamare il prodotto (alimento, mangime, materiale a contatto) implicante un rischio serio, diretto o indiretto, per la salute umana;**
- 3. Diffusione del pericolo incontrollabile;**
- 4. Rischi emergenti;**
- 5. Elevato impatto sull'opinione pubblica;**
- 6. Attivazione/Collaborazione con altre unità di crisi (Stati Membri, altri Enti e/o Ministeri coinvolti nella risposta alle emergenze)**
- 7. In seguito a eventi di cui all'art 2, comma 1, lettera c della legge 225 del 24 febbraio 1992: calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere**

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari e che potenzialmente possono coinvolgere/coinvolgono la sicurezza degli alimenti e/o dei mangimi.

- **Termine dell'emergenza e chiusura dell'unità di crisi: Intesa Stato Regioni del 24 gennaio 2008 art 8** *“quando l'UCN, sulla base dei dati forniti dalle UCR, delle Province Autonome e Locali, ed eventualmente in concordanza con l'unità di Crisi Comunitaria, ritiene che il rischio sia ormai sotto controllo, può dichiarare terminata la crisi”.*

In tal caso gli eventuali follow-up, verranno gestiti attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi nazionale o comunitario (RASFF) dal punto di contatto nazionale (ufficio competente DGISAN).

In caso di attivazione del piano di emergenza dal territorio, senza attivazione della UCN, la disattivazione e la chiusura dell'attività della/delle unità di crisi spetta al/ai responsabile/i della/delle UCR coinvolte, che ne daranno comunque informazione al responsabile dell'UCN.

6.2. Il livello regionale

- **Con la DGRC 580/2008 la Regione Campania** ha recepito l'Intesa Stato Regioni del 24 gennaio 2008 relativa al *“Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi”.*
- **Con il D.D. 101/2008** sono state istituite le Unità di crisi Regionale e le Unità di crisi Locale, che vengono aggiornate nel sistema GISA utilizzando il *“cavaliere”* Unità di Crisi. L'Unità di crisi Regionale coordina e verifica le attività sul territorio delle Unità di crisi Locale, assicura la gestione dei dati e delle informazioni inerenti le emergenze, garantisce la collaborazione con l'Unità di crisi Nazionale e con le altre Unità di crisi regionali. L'Unità di crisi Locale assicura il servizio di pronta reperibilità, il corretto flusso operativo in ogni fase dell'emergenza, l'aggiornamento delle Unità di Crisi Locale in GISA, attua le misure necessarie a superare l'emergenza individuate dal livello nazionale e regionale, fornisce i dati e le informazioni pertinenti al livello regionale.
- **Con il Piano Regionale della Prevenzione (P.R.P 2014-2018)** è stato approvato il Programma H *“Alimenti e animali sani per la tutela della salute umana”.* In particolare, l'Azione H4 di detto Programma *“Emergenze Veterinarie e sicurezza alimentare”* prevede l'istituzione della Unità Regionale per il coordinamento delle emergenze veterinarie e per quelle relative alla sicurezza alimentare, mentre per le AASSLL l'istituzione della Unità aziendale, con la partecipazione dei Sian e Servizi Veterinari, per le emergenze veterinarie e per quelle relative alla sicurezza alimentare.
- **Con il D.D. 134/2016** è stata costituita l'Unità di Crisi Regionale per il Coordinamento delle Emergenze Veterinarie e per quelle relative alla Sicurezza Alimentare (UCREV).

6.3. Obiettivi

Le attività di intervento relative alla sicurezza alimentare devono sempre devono mirare a:

- difendere la salute dell'uomo, garantendo alla popolazione l'approvvigionamento e il consumo di alimenti sicuri;
- prevenire e/o ridurre al minimo l'insorgere di malattie legate agli alimenti;
- circoscrivere il più possibile un potenziale rischio, evitando l'ingiustificato crollo di interi comparti alimentari;
- informare correttamente i cittadini;
- sostenere ove possibile e/o agevolare il ripristino delle attività produttive e le produzioni locali del territorio/dei territori coinvolti dalle emergenze, garantendo comunque il rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dalle normative.

L'applicazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi attraverso la rete di unità di crisi a livello regionale e locale, garantisce la gestione prioritaria e continuativa dell'evento, coordinandosi con le strutture di altre amministrazioni eventualmente attivate.

6.4. Emergenze connesse al ciclo produttivo

I fattori determinanti una situazione di emergenza possono essere dovuti ad una contaminazione accidentale o intenzionale di tipo chimico, fisico o microbiologico che si realizzi in una o più fasi del ciclo produttivo di un alimento, materiale a contatto e/o di un mangime, ivi compresa la produzione primaria. La

gestione vede pertanto coinvolte le strutture, le risorse, i mezzi e le autorità competenti per la sicurezza alimentare così come descritti nell'Intesa Stato Regioni del 24 gennaio 2008 e nel D.D. 101/2008, in caso di attivazione del piano, con la collaborazione degli operatori del Settore Alimentare (OSA) cui spetta la responsabilità primaria della sicurezza dell'alimento prodotto, così come individuata dalla normativa vigente.

6.5. Organizzazione della risposta

● **Attivazione unità di crisi a livello regionale/ locale su segnalazione in entrata**

Viene attivato il Piano Regionale/Locale sulla base di segnalazione Nazionale/Comunitaria.

Il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale convoca la riunione dell'UCRESA e dell'UCREV al più tardi entro 24 ore e informa immediatamente le Unità di Crisi Locale.

● **Attivazione unità di crisi a livello regionale/ locale su segnalazione in uscita**

L'autorità sanitaria locale che rilevi il verificarsi di una situazione rientrante nel campo delle "emergenze" per la sicurezza alimentare e i mangimi deve provvedere ad attivare il sistema di allerta e ad informare il punto di contatto dell'unità di crisi locale.

L'Unità di Crisi Locale, valutata la situazione, decide se la problematica può essere gestita mediante l'attivazione del sistema di allarme rapido per gli alimenti o i mangimi o mediante il piano di emergenza.

In quest'ultimo caso entro le 24 h si procede ad avvisare il punto di contatto dell'Unità di Crisi Regionale (UCRESA).

Il responsabile dell'Unità di Crisi Regionale, valutata la situazione, stabilisce se procedere con la sola applicazione degli artt. 50, 53 e 54 del Regolamento 178/2002, ovvero procedere ad effettuare una *notifica di informazione* per attenzione o una *notifica di allarme* al responsabile dell'Unità di Crisi Nazionale, attivando nel contempo le altre Unità di Crisi Locale della Campania.

Il piano di emergenza, comunque, può procedere anche conseguentemente all'attivazione del sistema di allarme rapido nazionale o comunitario, qualora le procedure previste da quest'ultimo non siano ritenute sufficienti per la gestione del pericolo.

● **Disattivazione dell'Unità di Crisi**

L'Unità di Crisi Nazionale o Regionale, nei rispettivi ambiti di competenza, qualora ritengano che il rischio sia ormai sotto controllo, possono dichiarare terminata la crisi/emergenza.

Nel momento in cui viene dichiarata terminata la crisi/emergenza, la notifica di chiusura verrà comunicata mediante le medesime procedure e gli stessi contatti utilizzati per l'attivazione.

Al termine della crisi il responsabile di ciascuna unità, assegnerà ad un componente del team, l'incarico di revisionare dati, azioni, tempistica e comunicazioni che andranno riportate in un resoconto finale, utile ad evidenziare eventuali criticità emerse.

Il documento verrà quindi inviato a tutti i membri facenti parte dell'unità di crisi e ad ulteriori eventuali soggetti coinvolti, al fine di revisionare e perfezionare le procedure.

6.6. Interventi prioritari da attuare al verificarsi dell'evento

Nella fase acuta dell'emergenza è fondamentale riuscire a garantire un costante, tempestivo e chiaro scambio di informazioni tra tutti i punti di contatto e i vari portatori di interesse coinvolti, determinando in via prioritaria e nel più breve tempo possibile:

- origine e natura del contaminante;
- possibile diffusione e distribuzione del/i prodotto/i coinvolti;
- possibilità ed efficacia delle misure di ritiro e di richiamo.

L'origine e la natura del contaminante, laddove possibile, incluse nozioni scientifiche circa ad es. il tipo di sostanza/patogeno, caratteristiche microbiologiche/chimico-fisiche, metabolismo, cinetica, valutazioni tossicologiche ecc. devono essere descritte in una maniera concisa e accurata, preferibilmente utilizzando modelli predisposti per questo scopo.

In circostanze in cui il pericolo non sia ancora chiaramente identificato, dovrebbe comunque essere riportata una panoramica, preferibilmente supportata da evidenze, della possibile correlazione tra il consumo/utilizzo di un dato alimento/materiale a contatto/mangime e la comparsa di seri effetti avversi per la salute pubblica.

Nel caso in cui il pericolo sia associato ad un alimento/materiale a contatto/mangime, i prodotti coinvolti devono essere chiaramente identificati con quanti più dettagli possibile al fine di facilitare le operazioni di rintraccio e non dare adito a errori o dubbi.

Contestualmente, quindi, è necessario procedere all'individuazione della possibile diffusione e distribuzione del prodotto o dei prodotti potenzialmente coinvolti.

Le relative liste di distribuzione dettagliate dovranno essere prontamente acquisite e qualora non già disponibili in un formato chiaro e leggibile, riportate preferibilmente in files excel indicando nome e/o ragione sociale, indirizzo del produttore/distributore, data dell'avvenuta consegna, lotto, quantità, recapiti e indirizzo di chi riceve, differenziando le distribuzioni estere.

Talvolta le distribuzioni potranno essere richieste al solo fine di riuscire ad individuare l'origine del contaminante, quindi al solo fine della tracciabilità del prodotto.

Sarà pertanto necessario, attraverso la componente scientifica della rete dei laboratori ufficiali rappresentata nelle unità di crisi coinvolte, procedere ad una prima valutazione del rischio dell'agente contaminante per determinarne i livelli nei prodotti coinvolti e una stima dell'esposizione della popolazione (con particolare attenzione per i segmenti di popolazione vulnerabili).

Sulla base di tali dati si valuterà quindi la possibilità ed efficacia delle misure di ritiro e di richiamo, da attuarsi nel più breve tempo possibile.

In caso di richiamo, in particolare, l'autorità competente valuterà la congruenza e l'appropriatezza del contenuto e dei mezzi adoperati dall'OSA, se siano adeguati e proporzionati al rischio. In caso contrario provvederà ad effettuare le necessarie modifiche, che risulteranno comunque a carico dell'OSA.

6.7. Il ruolo degli operatori del settore alimentare

Il Regolamento 178/2002/CE individua quale responsabile primario della sicurezza degli alimenti, l'operatore del settore alimentare (OSA), descrivendone gli obblighi conseguenti con gli articoli 17, 18, 19 e 20. Esso pertanto in caso di emergenze derivanti dal processo produttivo, compresa la produzione primaria, diviene a maggior ragione un attore importante del processo gestionale e la stretta cooperazione con le autorità sanitarie si rende pertanto ancora più necessaria.

Ogni operatore del settore alimentare e dei mangimi, in base al regolamento, deve disporre di procedure di emergenza da adottare affinché gli alimenti o i mangimi vengano rapidamente rintracciati, ritirati dal mercato e/o richiamati dal consumatore.

Tali procedure devono essere sistematicamente verificate, corrette, aggiornate ed eventualmente condivise e/o predisposte con la collaborazione dell'autorità sanitaria territoriale competente, la quale deve essere tempestivamente coinvolta dall'OSA, nel caso in cui quest'ultimo accerti che un suo prodotto rappresenti un pericolo per la salute pubblica.

Gli strumenti più efficaci a disposizione dell'OSA per gestire un'emergenza in sicurezza alimentare, oltre la prevenzione attraverso la corretta applicazione di un buon piano di autocontrollo, sono:

- la puntuale tracciabilità a monte e a valle del prodotto
- le procedure di ritiro
- le procedure di richiamo.

Pertanto, un piano di emergenza deve prevedere l'implementazione di questi tre elementi, con particolare riguardo per le procedure di richiamo a mezzo di avvisi pubblici, da effettuare presso i punti vendita e attraverso i diversi mezzi di comunicazione, motivando chiaramente il rischio, agevolando il consumatore nell'identificazione del o degli alimenti/mangimi attraverso la segnalazione dei lotti/partite, date di scadenza e foto illustrative.

Quanto più il richiamo è efficace e ben compreso dal consumatore, tanto più è circoscritto e limitato il danno di immagine e/o economico che ne potrebbe derivare, contribuendo ad evitare l'eccessivo allarmismo e la crisi di interi comparti, che spesso si verificano in queste occasioni.

Un ruolo chiave, inoltre, è rappresentato dalle Associazioni di categoria, che costituiscono un ottimo punto di contatto tra le imprese e la parte sanitaria, oltre che una importante fonte di dati per i diversi settori alimentari.

In taluni casi infatti, ai fini della valutazione e quindi della gestione del rischio, l'Unità di Crisi Regionale può ritenere necessario il loro coinvolgimento diretto per ottenere informazioni rilevanti come, ad esempio,

eventuali casi precedenti o casi analoghi, risultati di analisi effettuate in autocontrollo, reclami di consumatori non segnalati, costi sostenuti.

7. Emergenze Non Epidemiche (E.N.E) determinate da disastri naturali e/o incidenti rilevanti

7.1. Contaminazione chimica da incidenti maggiori

Tale tipologia di rischio si prefigura con il rilascio incontrollato di sostanze pericolose, in misura tale da produrre conseguenze dirette o indirette sulla popolazione e sull'ambiente.

Le sostanze pericolose sono quei composti chimici che provocano effetti sull'organismo umano se inalati, ingeriti o assorbiti (**sostanze tossiche**) oppure che possono liberare un gran quantitativo di energia termica (**infiammabili**) e barica (**esplosivi**). Le loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche comportano classificazioni diverse nelle categorie di pericolo mentre le sostanze e i preparati pericolosi che determinano gli incidenti rilevanti sono indicati nel D. Lvo. 334/99 e s.m.e i..

I principali scenari incidentali che possono comportare inquinamento da sostanze chimiche sono i seguenti:

- incidenti in impianti a rischio di incidente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 334/1999 e smi;
- incidenti connessi al trasporto marittimo di idrocarburi o altre sostanze chimiche, con sversamento in mare e possibile inquinamento costiero;
- Incidenti connessi al trasporto di merci pericolose.

L'incidente rilevante può essere definito come *“un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento industriale e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”*.

Gli eventi incidentali che si originano all'interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, possono essere classificati in base agli effetti dovuti ai rilasci di energia (incendi, esplosioni) e di materia (nube e rilascio tossico).

In tutti questi casi possono esserci conseguenze dirette anche per gli animali, siano essi da compagnia o produttori di alimenti, nonché per gli alimenti che questi ultimi ingeriscono e che possono risultare un rischio per il consumatore di prodotti primari o di alimenti derivati dai prodotti primari.

Al fine di fronteggiare l'accadimento incidentale il D.Lvo.334/99 prevede che siano predisposti per gli stabilimenti a rischio dei piani d'emergenza interni ed esterni, funzionali sia a fronteggiare l'evento sia a ridurre e a mitigare le conseguenze dello stesso.

Si ha quindi:

PIANO D'EMERGENZA INTERNA (PEI)

È predisposto dal gestore dello stabilimento per fronteggiare l'incidente rilevante all'interno degli impianti in base a procedure di attivazione di squadre interne d'emergenza e con il concorso dei VV.F. Il gestore ha l'obbligo di informare le autorità competenti dell'evento in atto.

PIANO D'EMERGENZA ESTERNA (PEE)

È predisposto dal Prefetto per organizzare la risposta di protezione civile ad una emergenza di natura chimica industriale i cui effetti impattano sul territorio esterno allo stabilimento. È volto a mitigare e ridurre i danni dell'evento in base a procedure codificate e organizza gli interventi dei soggetti coinvolti all'attuazione del PEE. Stabilisce inoltre i messaggi di emergenza da far eseguire ai sistemi di allarme affinché la popolazione possa assumere le adeguate norme comportamentali, preventivamente illustrate e descritte dal Comune attraverso la distribuzione di una forma leggibile della Scheda informativa.

Le misure per la salvaguardia della sicurezza alimentare e salute animale in caso di contaminazione chimica da incidente rilevante, e la relativa organizzazione, si devono integrare con quanto previsto nella pianificazione di emergenza esterna.

7.2. Contaminazione radiologica e nucleare da incidenti maggiori

La contaminazione radioattiva dell'ambiente diretta o indiretta, cioè tramite la ricaduta degli agenti radioattivi (fall out), rappresenta un grave problema di ordine sanitario con gravi conseguenze a breve e lungo termine.

L'inquinamento, infatti, determina la persistenza dei diversi radioisotopi nelle catene biologiche ed alimentari, che tramite processi di concentrazione e/o accumulo in alcune sostanze destinate all'alimentazione animale e umana, possono creare particolari situazioni di rischio.

L'ingestione di alimenti contaminati, risulta tra le vie di esposizione più significative per l'uomo (in prevalenza da C-14, Cs-137, Sr-90) insieme all'irradiazione esterna.

La dispersione di radioisotopi nell'ambiente, in seguito a molteplici cause sia di origine naturale che antropica, può portare a situazioni incidentali o generare casi di esposizione della popolazione a dosi da irraggiamento esterno (contatto) e da irraggiamento interno (ingestione e inalazione) aggiuntive a quelle medie naturali, anche per lunghi periodi.

Esistono numerose e complesse vie attraverso le quali ciascuno dei radionuclidi può ritornare all'uomo, cioè attraverso i cicli ambiente-vegetali-uomo oppure ambiente-animali-uomo.

La contaminazione radioattiva può essere conseguente alle seguenti situazioni:

a) Incidenti in installazioni nucleari

- reattori nucleari per la produzione di energia;
- impianti di produzione di radioisotopi;
- reattori di navi a propulsione nucleare;

b) Mancato controllo di fonti radioattive

- sostanze usate in radioterapia;
- sostanze radioattive utilizzate nell'industria;
- incidenti stradali;
- perdite durante lo stoccaggio.

c) Rilascio deliberato di sostanze radioattive.

I radioisotopi di più comune utilizzo e di maggiore interesse ai fini della sicurezza alimentare sono i seguenti:

- I-131 β e γ emittente, tempo di dimezzamento 8 giorni; si deposita sui vegetali e viene trasferito nel latte;
- Cs – 134, β e γ emittente, tempo di dimezzamento oltre 2 anni;
- Cs-137 β e γ emittente, tempo di dimezzamento 30 anni; nel suolo viene fissato e diviene indisponibile; viene assorbito dall'apparato fogliare; si distribuisce in modo omogeneo negli organismi vegetali e animali;
- Sr-90 β emittente, tempo di dimezzamento 29 anni; si trasferisce sui vegetali per deposizione o per assorbimento dal suolo attraverso l'apparato radicale; si trasferisce nella dieta umana in particolare con alimenti ricchi di calcio.

La legislazione italiana non fissa dei livelli dosimetrici di intervento per l'introduzione di eventuali contromisure quali restrizioni sulla produzione e sul consumo di alimenti contaminati, tuttavia l'Unione Europea ha emanato diversi Regolamenti che fissano i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari (CCE 1989a; CCE 1989b) e per gli alimenti animali (CCE 1990), che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica, ai fini della protezione della popolazione.

Le contromisure possibili da intraprendere in caso di contaminazione radioattiva diffusa dovrebbero tener conto della gravità del fenomeno di inquinamento, dell'estensione degli ecosistemi e dei gruppi a rischio interessati, dei piani di campionamento e delle tecniche di analisi, della misura dei danni ed effetti in base a distanza dal luogo dell'incidente, condizioni di trasporto e/o rilascio della radioattività.

Nella risposta agli eventi di natura radiologica, tali da comportare un'emergenza di carattere nazionale, il **coordinamento operativo** è assunto dal Dipartimento della Protezione Civile presso il quale si riunisce il **Comitato Operativo** della Protezione Civile, per garantire la direzione unitaria degli interventi.

Al tavolo del Comitato Operativo può essere chiamato un rappresentante del *Ministero della Salute* in qualità di coordinamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Il Dipartimento della protezione Civile si avvale della **Commissione Nazionale Grandi Rischi** e del **CEVaD** (Centro Elaborazione e Valutazione Dati - istituito presso l'ISPRA) quali organi tecnico-consultivi.

Il CEVaD ha i seguenti compiti:

- valutare la situazione incidentale in atto e la sua possibile evoluzione;

- valutare l'andamento nel tempo e nello spazio dei livelli di radioattività nell'ambiente;
- stimare il presumibile impatto dell'evento incidentale sulla popolazione e sull'ambiente.

Il Centro fornisce inoltre, alle autorità preposte alla diffusione dell'informazione alla popolazione, gli elementi radiometrici che caratterizzano la situazione in atto.

Il Centro viene attivato da ISPRA su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile per ogni situazione che comporti l'attivazione del Piano. Il suo intervento può inoltre essere richiesto dal prefetto nelle situazioni che comportino l'attuazione dei piani locali di emergenza esterna.

Il CEVaD ha sede presso ISPRA ed è costituito da esperti designati rispettivamente da:

- ISPRA, con funzioni di coordinamento;
- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- INAIL;
- Istituto Superiore di Sanità (ISS);
- Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

Possono essere chiamati a partecipare alle attività del CEVaD sia esperti di radioprotezione designati dalle Regioni eventualmente interessate, sia esperti designati di altri Enti o Istituti le cui competenze siano ritenute utili per lo specifico problema in esame.

Tutti i centri e le reti di rilevamento devono inviare al CEVaD i risultati delle misure radiometriche effettuate nel corso dell'emergenza. Inoltre, sulla base della situazione venutasi a creare in seguito all'evento incidentale, possono essere indicate dal Centro particolari modalità operative delle reti e mezzi mobili di rilevamento disponibili sul territorio nazionale. Al riguardo, il CEVaD ha elaborato i requisiti operativi necessari per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, fornendo le linee guida per l'esecuzione delle attività di caratterizzazione radiologica dell'ambiente, affinché costituiscano un riferimento tecnico per ciascun Laboratorio per individuare quelle che sono le proprie modalità operative ottimali.

Le indicazioni formulate dal Centro sono rese prescrittive da parte del Dipartimento della Protezione Civile nei confronti delle reti di sorveglianza regionali e delle reti di sorveglianza nazionale.

Il Ministero della Salute per quanto riguarda la sicurezza alimentare, sulla base di quanto prescritto, può decidere di attivare il Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi dei mangimi, al fine di coordinare e applicare in maniera più uniforme sul territorio le misure da attuare.

Contestualmente, anche tramite il supporto scientifico della rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che effettuano analisi per la ricerca di radionuclidi, il Ministero può disporre controlli sugli alimenti e i mangimi, sul territorio e tramite i propri uffici periferici alle frontiere, al fine di adottare ulteriori misure a tutela della salute pubblica.

I dati e i provvedimenti derivanti dai controlli sul territorio e all'importazione, così come quelli eventualmente forniti dalla Commissione Europea tramite il sistema di allarme europeo RASFF, sono trasmessi dal rappresentante del *Ministero della Salute, Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la Nutrizione*, al Comitato Operativo.

7.3. Disastri naturali

Buona parte del territorio regionale è esposto a diverse tipologie di rischio di origine naturale. Anche se i disastri naturali non necessariamente inducono un incremento del rischio sanitario connesso alla produzione, lavorazione e distribuzione di alimenti, tale rischio si può concretizzare in relazione alle caratteristiche del territorio interessato.

Inoltre rappresenta un obiettivo importante per l'Autorità Competente favorire il superamento dell'emergenza contribuendo, per quanto di competenza, ad assicurare la "continuità operativa" degli stabilimenti coinvolti in zone colpite da disastri naturali. La ripresa delle attività rappresenta sicuramente un punto fondamentale di rinascita, anche economica, del territorio che si riflette direttamente sullo stato di salute della popolazione inteso nel senso più ampio del termine.

I principali rischi naturali presenti in Campania, che possono avere dei riflessi sulla Sicurezza Alimentare e sulla Sanità Pubblica, sono:

- rischio sismico;

- rischio vulcanico;
- rischio idraulico;
- rischio idrogeologico;
- rischio incendi boschivi e d'interfaccia;
- rischio crisi idriche.

Le principali criticità che si possono verificare, in seguito a disastri naturali sono le seguenti:

- danneggiamento o contaminazione della rete di erogazione dell'acqua potabile;
- esondazione di corpi idrici con contaminazione chimica o biologica di aree ad uso agricolo;
- interruzione della catena del freddo causata da problemi connessi all'erogazione di energia elettrica;
- danneggiamento o contaminazione di strutture dove sono stoccati alimenti o prodotti agro-zootecnici;
- contaminazione dei pascoli, dell'acqua e delle colture vegetali con ceneri o altro materiale vulcanico;
- criticità nella catena logistica di trasporto e distribuzione di alimenti;
- benessere animale;
- smaltimento carcasse animali morti;
- gestione campi accoglienza;
- igiene pubblica e sanità pubblica veterinaria;
- eutanasia animali;
- trasporto animali vivi;
- continuità produttiva.

I disastri naturali possono causare eventi secondari di tipo tecnologico (es. incidente chimico-industriale indotto da evento sismico), con conseguente diffusione di contaminanti chimici che possono interessare la filiera agroalimentare.

La predisposizione di aree di accoglienza o di altre soluzioni abitative d'emergenza per l'assistenza alla popolazione coinvolta nell'evento, può comportare la necessità di organizzare i servizi sanitari locali per assicurare, tra l'altro, gli standard di qualità e sicurezza alimentare.

In particolare, si può rendere necessario l'allestimento di cucine da campo o l'organizzazione di servizi di catering nelle aree di accoglienza.

Rispetto a queste soluzioni, i servizi di sanità pubblica devono assicurare la vigilanza sulle strutture e la formazione degli operatori addetti, che non sono sempre professionisti della ristorazione.

Le principali azioni dell'unità di crisi saranno quelle di:

- valutare la disponibilità delle risorse, in termini di mezzi, luoghi e persone, per effettuare gli interventi necessari e concordare con il responsabile della Funzione Sanità e del livello dell'unità di crisi superiore la gestione degli eventuali aiuti/supporti
- assicurare il collegamento con la Funzione Sanità del centro di coordinamento dei soccorsi e mettersi in comunicazione con il punto di contatto dell'unità di crisi del livello superiore;
- valutare gli eventuali danni agli impianti di produzione, lavorazione, trasformazione, sezionamento di alimenti così come ai centri di stoccaggio e di distribuzione, nonché ai supermercati;
- verificare l'idoneità al consumo umano degli alimenti e procedere alla eventuale distruzione e smaltimento;
- valutare gli eventuali danni agli allevamenti
- verificare la presenza di animali morti e provvedere allo smaltimento
- verificare la presenza di animali vivi che necessitano di assistenza o eutanasia
- Provvedere all'eventuale allontanamento degli animali.

Contestualmente il responsabile dell'unità di crisi attivata concorrerà a pianificare, nell'ambito del coordinamento di protezione civile e d'intesa con il responsabile della Funzione Sanità, la strutturazione e la gestione delle **mense nelle aree d'accoglienza**, in modo tale da garantire adeguati livelli di sicurezza alimentare e di igiene pubblica.

A tal fine quindi è indispensabile che, sempre di concerto con il responsabile della Funzione Sanità, l'unità di crisi attivata gestisca tutti gli aspetti concernenti:

- il controllo delle mense collettive allestite nell'ambito di aree di accoglienza o altre strutture di assistenza alla popolazione colpita da calamità naturali;

- la formazione del personale volontario non professionista nelle mense;
- la valutazione dell'idoneità al consumo di alimenti eventualmente/potenzialmente coinvolti;
- la prevenzione e la sorveglianza delle tossinfezioni alimentari;
- le macellazioni d'urgenza;
- il controllo della contaminazione dell'acqua potabile destinata alla produzione di alimenti;
- l'idoneità dello stoccaggio, deposito, trasporto e distribuzione degli alimenti;
- lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e delle derrate alimentari non idonee al consumo umano;
- il controllo dei roditori ed artropodi infestanti;
- il coordinamento del personale volontario professionista, appartenente ad altre Regioni o alle strutture operative di cui all'art. 11 della Legge 225 del 1992, che concorre alle attività di prevenzione nell'ambito della gestione dell'emergenza;
- gestione degli animali da compagnia nei campi.

7.4. Struttura e funzionamento del Servizio Nazionale di Protezione Civile

La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. indica, quale Autorità Nazionale di Protezione Civile, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro Delegato, il quale promuove e coordina le attività delle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti Pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra Istituzione ed Organizzazione Pubblica e Privata presente sul territorio nazionale.

Ai fini dell'attività di protezione civile (Legge n. 225/92, Art. 2, comma 1) gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e Amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera lo stato di emergenza, d'intesa con la Regione/le Regioni interessate, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

In caso di evento che, per dimensioni, caratteristiche ed impatto sulla popolazione e/o sull'ambiente ovvero sul normale svolgimento della vita della comunità locale, possa essere ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca immediatamente il Comitato operativo di protezione civile (di cui all'art. 10 della medesima legge e successive modifiche ed integrazioni) che si riunisce di norma presso il Dipartimento nazionale della protezione civile.

Il Comitato operativo in particolare ha il compito, come stabilito dall'art. 3-ter della legge 9 novembre 2001, n. 401, di assicurare «la direzione unitaria e il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e gli enti interessati al soccorso»; ossia, sulla base dell'evoluzione dello scenario e dei continui aggiornamenti che arrivano dal territorio a Sistema, di definire le strategie di intervento e di garantire l'impiego coordinato delle risorse nazionali.

Presso la sede del Dipartimento della protezione civile opera anche la Sala Situazione Italia (SSI) che ospita SISTEMA, centro di coordinamento nazionale che ha il compito di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale, al fine di individuare le situazioni emergenziali previste in atto e seguirne l'evoluzione, nonché di allertare ed attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione dell'emergenza.

A livello comunale, così come previsto dall'art. 15, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, **il Sindaco** assume la direzione ed il

coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento, nonché della capacità di risposta del sistema locale, per garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza, si attiveranno sul territorio, ai diversi livelli di responsabilità, i centri operativi e di coordinamento presso i quali sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, ivi comprese le strutture operative delle AASSLL e dei Dipartimenti di Prevenzione (Funzione F2 Sanità).

A livello provinciale, si attiva il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (C.C.S.) nel quale sono rappresentati, oltre alla Regione, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo ed alla Provincia, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza con il compito di valutare le esigenze sul territorio, impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili, definire la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle disponibili a livello provinciale, individuando, laddove non previsto dalla pianificazione di emergenza, i siti destinati ad aree di ammassamento soccorsi.

Presso il C.C.S. viene assicurata la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei comuni interessati.

A livello regionale la Campania assicura:

- l'immediata attivazione dell'Unità di Crisi Regionale di cui alla DGRC 495/2004 che assume la responsabilità nella Sala Operativa Regionale Unificata (S.O.R.U.) della funzione "F2 Assistenza Sanitaria e Veterinaria" quale interfaccia della Protezione Civile Regionale, di cui fa parte anche il Dirigente della UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;
- la gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sulla base dei Dipartimenti di Prevenzione e delle Unità di Crisi di cui al P.R.P. 2014-2018 e in coerenza con quanto definito nei Criteri di massima e nelle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi;
- la partecipazione di propri funzionari all'attività dei centri operativi e di coordinamento istituiti sul territorio.

Contestualmente la Regione, sulla base delle reali esigenze del territorio e delle istanze pervenute dagli enti locali, qualora fosse necessario l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, procede alla richiesta della dichiarazione dello stato d'emergenza.

Qualora a livello centrale si riscontrasse le necessità di istituire in loco una struttura di coordinamento nazionale per fronteggiare l'emergenza (Direzione di Comando e Controllo - DI.COMA.C.), la Regione, d'intesa con il Dipartimento, provvede all'individuazione ed all'allestimento della sede più idonea valutando, in funzione delle caratteristiche dello scenario di evento, il possibile utilizzo della sala operativa regionale.

Il sistema di protezione civile italiano è organizzato per funzioni di supporto. Le funzioni di supporto costituiscono la struttura organizzativa di base dei centri operativi e rappresentano i diversi settori di attività della gestione dell'emergenza. Ciascuna Funzione è costituita da rappresentanti delle strutture che concorrono, con professionalità e risorse, per lo specifico settore ed è affidata al coordinamento di un responsabile. Le funzioni di supporto vengono attivate, negli eventi emergenziali, in maniera flessibile, in relazione alle esigenze contingenti e in base alla pianificazione di emergenza.

La Funzione "sanità, assistenza sociale e veterinaria" è coordinata dalle strutture competenti per territorio del servizio sanitario nazionale.

7.5. Organizzazione della risposta

La gestione delle attività veterinarie nelle emergenze in protezione civile coinvolge:

- L'UCRENE
- Unità di crisi locale di cui al D.D. n. 101 del 13/11/2008
- Le risorse umane e strumentali di tutte le aree funzionali del Servizio Veterinario dell'ASL, dei Servizi SIAN e Igiene Pubblica.


In situazioni di **emergenza** i Servizi Veterinari esercitano ruoli e competenze che hanno in ordinario.

A livello territoriale il punto di integrazione fra le **emergenze in sicurezza alimentare** e le **emergenze in protezione civile** è rappresentato dall'Unità di crisi locale di cui al D.D. 101 del 13/11/2008.

Il responsabile dell'Unità di crisi locale assicura, nelle emergenze in sicurezza alimentare, le Funzioni previste dal D.D. 101/2008 e assicura altresì, nelle emergenze in protezione civile, il collegamento tra i Servizi del Dipartimento di Prevenzione e la Funzione F2 attivata in caso di **evento tipo a)** [eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria in ambito comunale], **evento tipo b)** [eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria in ambito provinciale], **evento tipo c)** [calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari in ambito regionale o nazionale] .

Per gli eventi tipo a) e tipo b) nelle emergenze di protezione civile, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL, che generalmente è anche il responsabile dell'Unità di crisi DD 101/2008, rappresenta il collegamento dei Servizi Veterinari con la Funzione F 2 nei centri di coordinamento attivati a livello provinciale e comunale.

Quello che cambia è la catena di comando nelle diverse emergenze:



Si allegano al presente Manuale le schede da utilizzare nelle Emergenze Non Epidemiche (E.N.E.) per i sopralluoghi e i controlli, nonché per informare la popolazione dei campi tenda.

7.6. Piano Emergenza Area Vesuviana

7.6.1 ZONA ROSSA : Popolazione animale

Dalla Comunità Scientifica è stata individuata l'area vesuviana soggetta ad alto rischio, che corrisponde a 23 comuni più tre aree del comune di Napoli che sono Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio.

Lo schema operativo del Piano di Emergenza Nazionale prevede nella fase di Pre-allerta (Fase II) e nella fase di Allerta (Fase III) l'attivazione di strumenti a carattere straordinario per assicurare il coordinamento delle attività di emergenza e una direzione unitaria.

Fondamentalmente sono previste delle azioni per porre in salvo la popolazione umana e porre al sicuro i beni culturali.

Non viene considerato che nella Zona Rossa è presente anche una popolazione animale che vive a stretto contatto con l'uomo. Trattasi di animali domestici, che per definizione sono completamente dipendenti dall'uomo per la loro sopravvivenza. L'uomo divide con gli animali da compagnia, in particolare cani, la sua casa ed il suo ambiente familiare, ricevendo in cambio compagnia e benessere sociale. Dagli animali zootecnici l'uomo riceve alimenti e un reddito se produce per conto terzi carne, latte, uova, ecc.

Gli animali, in quanto essere viventi e senzienti, suscitano l'interesse dell'opinione pubblica e, in quanto cittadini non umani, sono tutelati da norme nazionali ed internazionali.

Pur considerando che l'interesse preminente del piano è quello di porre in salvo la popolazione umana, da un punto di vista etico e sanitario dobbiamo porci il problema del destino della popolazione non umana presente nei comuni in Zona Rossa in caso di attivazione delle fasi di pre-allarme e allarme.

Questo per due ordini di motivi :

motivi etici : tutela del benessere animale

motivi sanitari : igiene pubblica e sanità pubblica veterinaria.

Motivi etici : prevenire la sofferenza degli animali è ormai un interesse della nostra società, che si è dotata anche di strumenti legislativi per la loro tutela

Motivi sanitari : gli animali eventualmente vaganti sul territorio dopo un'ipotetica evacuazione di massa della popolazione umana dai comuni in Zona Rossa, se lasciati al loro destino, sarebbero destinati a morte certa. La presenza di carogne animali sul terreno può causare problemi di igiene pubblica e di diffusione di malattie. Non dimentichiamo che la fase V (dopo l'evento) prevede il rientro della popolazione dopo verifica del territorio. Questa verifica non può prescindere dall'intervento della sanità pubblica e della sanità pubblica veterinaria.

Condizione essenziale per la pianificazione degli interventi in emergenza è la conoscenza del territorio.

Grazie ai sistemi informativi di cui si dispone in Regione Campania (ORSA, GISA, BDR) e in Italia (BDN anagrafe zootecnica), sono stati raccolti i dati sulla popolazione non umana presente in Zona Rossa.

Infine si tenga presente che sul territorio sono presenti Servizi Medici e Veterinari organizzati e strutturati nei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali.

7.6.2 Animali da affezione : cani in Zona Rossa

L'alto numero di cani di proprietà presenti in Zona Rossa ci porta a considerare due ipotesi :

- richiesta di non separarsi dal proprio cane (molto probabile)
- possibile abbandono dei cani (poco probabile).

E' riconosciuto che la separazione dal proprio cane può costituire un ulteriore trauma per chi è costretto ad abbandonare la casa ed il luogo in cui vive. E' pertanto necessario prevedere la possibilità di portare con sé gli animali nei luoghi di destinazione.

Allontanamento spontaneo della popolazione in Fase II (preallarme) : i sindaci stabiliscono nei piani particolareggiati comunali le procedure per l'allontanamento spontaneo della popolazione dalla Zona Rossa. I capifamiglia comunicano con apposita scheda, al sindaco di competenza, la volontà di allontanarsi indicando : il luogo ove risiederanno durante il tempo dell'emergenza, il recapito telefonico e l'indirizzo degli eventuali ospitanti, il giorno, l'ora ed il mezzo di trasporto utilizzato, indicando la targa, il tipo di vettura ed eventuali animali trasportati.

Allontanamento della popolazione in Fase III (allarme) : i capifamiglia si allontaneranno con il proprio mezzo di locomozione, provvisti della documentazione relativa al proprio nucleo familiare, secondo quanto

previsto dal piano particolareggiato comunale, fornendo apposita comunicazione al C.O.M. di appartenenza. Sarà consentito di caricare, sul proprio veicolo, quanto ritenuto necessario alla sopravvivenza per la famiglia durante il periodo iniziale dell'emergenza, nonché gli animali familiari, sottolineando, altresì, che nelle regioni ove saranno ospitati avranno assistenza generale. Essi dovranno, inoltre, comunicare al C.O.M. competente la marca e la targa del veicolo utilizzato. Tale dato verrà immediatamente comunicato al Settore Operativo B della DI.COMA.C.. Analoga comunicazione i capifamiglia dovranno fornirla appena giunti presso il centro di accoglienza regionale predisposto, ciò al fine di facilitare sia il controllo che il ricongiungimento con i propri familiari che arriveranno con i vettori pubblici.

Cani di proprietà

Fonte dei dati : Banca dati Regionale (BDR) Anagrafe canina, marzo 2013.

COMUNE	Numero cani di proprietà registrati
Boscoreale	1137
Boscotrecase	610
Cercola	731
Ercolano	2110
Massa di Somma	259
Napoli – Municipalità 6 (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio)	5058
Nola	2871
Ottaviano	1546
Palma Campania	607
Poggiomarino	742
Pollena Trocchia	786
Pomigliano d'Arco	1486
Pompei	1464
Portici	2400
San Gennaro Vesuviano	503
San Giorgio a Cremano	1349
San Giuseppe Vesuviano	1481
San Sebastiano al Vesuvio	539
Sant'Anastasia	1568
Scafati	2063
Somma Vesuviana	2397
Terzigno	586
Torre Annunziata	1787
Torre del Greco	3383
Trecase	1009
TOTALE	38472

Cani ospitati nei canili

Fonte dei dati : Banca dati Regionale (BDR) Anagrafe canina, marzo 2013.

COMUNE	CANILI	Cani presenti nei CANILI
Boscoreale		0
Boscotrecase	1	385
Cercola		0
Ercolano		0
Massa di Somma		0
Napoli – Municipalità 6 (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio)	1	194
Nola	1	478
Ottaviano	1	737
Palma Campania		
Poggiomarino		
Pollena Trocchia		0
Pomigliano d'Arco	1	168
Pompei		0
Portici		0
SAN Gennaro Vesuviano		
San Giorgio a Cremano		0
San Giuseppe Vesuviano		0
San Sebastiano al Vesuvio		0
Sant'Anastasia		0
Scafati	1	160
Somma Vesuviana		0
Terzigno		0
Torre Annunziata		0
Torre del Greco	1	776
Trecase		0
TOTALE	7	2898

La Direzione di Comando e Controllo potrà disporre, a seconda dei casi, delle seguenti procedure :

- allontanamento dei cani dalla zona rossa e loro sistemazione in canili gemellati presenti in Regione Campania o altre regioni italiane
- adozione temporanea o definitiva dei cani
- eutanasia degli animali per i quali risulti non praticabile l'allontanamento

La modalità di gemellaggio fra i canili in Zona Rossa e quelli che saranno scelti , sarà oggetto di Intesa Istituzionale con Enti Pubblici ed Associazioni iscritte all'Albo regionale ai sensi della legge 16/2001 o Associazioni protezioniste riconosciute a livello nazionale.

La collaborazione con Associazioni iscritte all'Albo regionale ai sensi della legge 16/2001 o con Associazioni protezioniste riconosciute a livello nazionale è indispensabile per favorire l'adozione temporanea o definitiva dei cani.

7.6.3 Animali zootecnici in Zona Rossa

Bovini/Bufalini

Fonte dei dati : Banca dati Nazionale (BDN) Anagrafe zootecnica, marzo 2013

Comuni in Zona Rossa dove sono presenti Allevamenti bovini e bufalini che producono latte						
COMUNE	0_5 capi	5_10 capi	10_50 capi	50_100 capi	100_500 capi	>500 capi
Boscoreale	1		1			
Cercola			1	1		
Pollena Trocchia			1		1	
Pompei		2	3	1		
Sant'Anastasia			1		1	
Totale	1	2	7	2	2	0
Comuni in Zona Rossa dove sono presenti Allevamenti bovini e bufalini con produzione mista						
Boscoreale	1					
Ercolano		1				
Nola	1	1	1			
Poggiomarino		1		1		
Pompei		1				
Trecase				1		
Totale	2	4	1	2	0	0
Comuni in Zona Rossa dove sono presenti Allevamenti bovini e bufalini con produzione carne						
Boscoreale	12		3			
Boscotrecase	5					
Cercola	2	1				
Ercolano	15					
Massa di Somma	4					
Nola	4		1			
Ottaviano	2					
Poggiomarino	4					
Pollena Trocchia	3					
Pomigliano d'Arco	4					
Pompei	12					
San Giuseppe Vesuviano	2					
Sant'Anastasia	5	2	2			
Somma Vesuviana	4	2	1			
Torre Annunziata	1		1			
Torre del Greco	2		1			
Trecase	2					
Scafati	19					

Comuni in Zona Rossa dove sono presenti Allevamenti di suini con riproduttori						
COMUNE	0_5 capi	5_10 capi	10_50 capi	50_100 capi	100_500 capi	>500 capi
Boscoreale		1				
Pompei		1				
Sant'Anastasia				1	3	
Somma Vesuviana					1	
Torre Annunziata	1					
Totale	1	2	0	1	4	0

Comuni in Zona Rossa dove sono presenti Allevamenti suini da ingrasso						
Boscoreale	1		1			
Pollena Trocchia			1			
Sant'Anastasia			1			
Torre del Greco			1			
Totale	1	0	4	0	0	0

Comuni in Zona Rossa dove sono presenti Allevamenti suini per consumo familiare. In questi allevamenti familiari possono essere allevati al massimo 2 suini.

Boscoreale	75
Boscotrecase	11
Cercola	2
Ercolano	16
Massa di Somma	5
Nola	28
Ottaviano	7
Poggiomarino	19
Pollena Trocchia	18
Pomigliano d'Arco	11
Pompei	102
Portici	1
San Gennaro Vesuviano	5
San Giuseppe Vesuviano	8
San Sebastiano al Vesuvio	1
Sant'Anastasia	27
Somma Vesuviana	56
Terzigno	8
Torre Annunziata	6
Torre del Greco	9

Comuni in Zona Rossa dove sono presenti Allevamenti galline da uova					
COMUNI	0_250 capi	250-1000 capi	1000-10000 capi	10000_50000 capi	50000_100000 capi
POMIGLIANO D'ARCO				1	
SANT'ANASTASIA					1
SOMMA VESUVIANA	1			2	1
TERZIGNO		1		1	
Totale	1	1	0	4	2
Comuni in Zona Rossa dove sono presenti Allevamenti polli da carne					
POMIGLIANO D'ARCO		1			
SCAFATI	0	1	1	0	0
Totale		2	1		

Comuni in Zona Rossa dove sono presenti Allevamenti di Equini	
Boscoreale	70
Boscotrecase	24
Cercola	17
Ercolano	85
Massa di Somma	15
Nola	56
Ottaviano	79
Poggiomarino	27
Pollena Trocchia	26
Pomigliano d'Arco	23
Pompei	58
Portici	4
San Gennaro Vesuviano	28
San Giorgio a Cremano	4
San Giuseppe Vesuviano	38
San Sebastiano al Vesuvio	18
Sant'Anastasia	32
Somma Vesuviana	62
Terzigno	47
Torre Annunziata	61
Torre del Greco	55
Trecase	23
Scafati	54
Totale	906

Comuni in Zona Rossa con Allevamenti ovini e caprini da carne					
COMUNE	0_5 capi	5_10 capi	10_50 capi	50_100 capi	100_500 capi
Scafati	3	2	2		
Boscoreale	1		1		
Boscotrecase		1			
Ercolano	1				
Massa di Somma	1				
Nola	1				
Pollena Trocchia	3				
Pompei	1	1			1
Portici	2				
San Giuseppe Vesuviano					
San Sebastiano al Vesuvio	1				
Sant'Anastasia	2		2		
Somma Vesuviana	1	3	1		
Torre del Greco					
Trecase	1				
Totale	18	7	6	0	1
Comuni in Zona Rossa con Allevamenti ovini e caprini con produzione mista					
COMUNE	0_5	5_10	10_50	50_100	100_500
Boscoreale	1				
Nola	1			1	
San Gennaro Vesuviano					1
Trecase					

La Direzione di Comando e Controllo potrà disporre, a seconda dei casi, delle seguenti procedure :
allontanamento degli animali dalla zona rossa e loro sistemazione in allevamenti gemellati presenti in Regione Campania o altre regioni italiane
eutanasia degli animali per i quali risulta non praticabile l'allontanamento.

La modalità di gemellaggio fra gli allevamenti in Zona Rossa e quelli che saranno scelti , sarà oggetto di Intesa Istituzionale con Enti Pubblici ed Associazioni di categoria.
La collaborazione con le Associazioni di categoria e con altri soggetti portatori di interessi specifici, è indispensabile per favorire l'adozione di misure di prevenzione e di gestione delle emergenze nell'ottica della continuità produttiva.

7.6.4 TRASPORTO ANIMALI FUORI DALLA ZONA ROSSA

Trasporto animali vivi

Trasporto tipo 1 = trasporto lunghe distanze inferiore a 8 ore

Trasporto tipo 2 = trasporto lunghe distanze superiore a 8 ore

Trasporto tipo 3 = trasporto produttori primari conto proprio

Trasporto tipo 4 = trasporto cavalli conto proprio.

Il trasporto degli animali è soggetto a regole e norme che tendono a garantire il benessere degli animali . Dette regole riguardano il tipo di trasporto (tipo 1 – 2 – 3 – 4), il carico massimo consentito, le attrezzature necessarie, etc. In caso di dichiarazione dell'inizio della Fase II (preallarme) o della Fase III (allarme), è opportuno prevedere, se necessario, deroghe precise per consentire il trasporto al di fuori della Zona Rossa degli animali : ad esempio utilizzando automezzi Tipo 3 o Tipo 4, consentendo il superamento dei carichi massimi, etc. Per l'applicazione delle deroghe è necessario coinvolgere sempre un medico veterinario che valuti l'idoneità al trasporto degli animali, con quel dato mezzo a disposizione, in quella particolare situazione di emergenza.

Trasporto animali morti e carcasse

Nel caso in cui si ricorresse all'eutanasia e, comunque, in tutti i casi di rimozione ed allontanamento di animali morti e carcasse dalla Zona Rossa, la Direzione di Comando e Controllo può disporre di mezzi di trasporto e di Stabilimenti autorizzati per lo smaltimento.

Nel territorio della ASL Napoli 2 nord sono presenti i due principali stabilimenti campani di smaltimento delle carcasse animali.

Il primo stabilimento per Categoria 3 ha una capacità lavorativa di 12 Tonnellate per ora di materiale.

Il secondo stabilimento è riconosciuto sia per la Categoria 1 che per la Categoria 3. Per la Categoria 3 la capacità lavorativa è di 25 Tonnellate per ora, mentre per la Categoria 1 è di 10 Tonnellate per ora.

Per la ASL Napoli 2 nord risultano registrati numero 86 automezzi per il trasporto di sottoprodotti di Categoria 1 e numero 205 per la Categoria 3.

Sul sistema informativo GISA sono disponibili per la Direzione di Comando e Controllo, per ogni mezzo di trasporto di sottoprodotti animali, i singoli dati per tutta la Regione Campania.

7.6.5 ZONA ROSSA : Stabilimenti e Imprese che producono e/o lavorano alimenti

E' importante indicare anche il numero ed il tipo di stabilimenti presenti in Zona Rossa che producono e/o lavorano alimenti al fine di considerare :

- possibili fonti di alimenti che possono essere spostati dalla Zona Rossa in caso di allarme;
- strategie di intervento nel post-emergenza nell'ottica della Continuità operativa delle imprese.

Tutte le imprese e gli stabilimenti che lavorano alimenti sono registrati nel sistema informatico GISA e SINTESI.

A titolo indicativo si riportano di seguito alcune informazioni ricavate dai sistemi informatici regionali e nazionali (marzo 2013).

COMUNE	DEPOSITO PRODOTTI ITTICI	DEPOSITO/LABORATORIO CARNI	DEPOSITO INGROSSO	DEPOSITO/LAVORAZIONE LATTICINI	IPERMERCATO	SUPERMERCATO
NAPOLI DS 32 (Barra, San Giovanni, Ponticelli)	1	3				
Boscotrecase						7
Boscotrecase				1		1
Cercola						4
Ercolano		1		1		11
Massa di Somma						1
Nola		3	1	10	2	16
Ottaviano		2		1		14
Poggioreale		4				6
Pollena Trocchia			1	1		
Pomigliano d'Arco						
Pompei						11
San Gennaro Vesuviano		2				1
San Giorgio a Cremano		1				7
San Giuseppe Vesuviano		1		1		10
San Sebastiano al Vesuvio		1				1
Sant'Anastasia		2		7	2	13
Somma Vesuviana		2		1		19
Terzigno			1	2		7
Torre Annunziata	4	2				9
Torre del Greco		3		3		17

COMUNE	LAB SEZIONAMENTO	DEPOSITO FRIGORIFERO	CENTRO SPEDIZIONE MOLLUSCHI	CENTRO IMBALLAGGIO UOVA	LOCALE CERNITA E SEZIONAMENTO	LAB CARNI MACINATE	LAB. PREPARAZIONI DI CARNI
Boscoreale	1	2					
Cercola		2					
Ercolano	2	2		1			
NAPOLI	8	6	3	6		2	3
Nola		2		1	1		
Ottaviano	1						
Poggiomarino	2	2					
Pollena Trocchia		1					
Pomigliano d'Arco							
Pompei		1	1		1		
Portici							
San Gennaro Vesuviano							
San Giorgio a Cremano	1	1					
San Giuseppe Vesuviano	4	2				1	1
San Sebastiano al Vesuvio	1			1			
Somma Vesuviana	2	3		5	7		
Terzigno				1			
Torre Annunziata		4	3		1		
Torre del Greco	2	2	1				
Trecase	2	1					

COMUNE	IMPIANTO CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE	CENTRO DEPURAZIONE MOLLUSCHI	STABILIMENTO TRASFORMAZIONE	MACELLO	MERCATO INGROSSO	NAVE DEPOSITO FRIGORIFERO
Boscoreale			1	1		
Cercola			3			
Ercolano			1			
NAPOLI	1	1	15	1	1	
Nola			4			
Ottaviano			1			
Poggiomarino			2			
Pollena Trocchia			2			
Pomigliano d'Arco						
Pompei			3	1		
Portici			1			
San Gennaro Vesuviano			1			
San Giorgio a Cremano			1			
San Giuseppe Vesuviano			2			
San Sebastiano al Vesuvio			2			
Somma Vesuviana			7			
Terzigno						
Torre Annunziata		1	2			1
Torre del Greco		1	3			1

7.6.6 EDIFICI ED ATTIVITA' STRATEGICHE PRESENTI IN ZONA ROSSA

Nel comune di Portici insiste l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM). L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno è uno dei 10 Istituti Zooprofilattici presenti in Italia. L'IZSM è un Ente sanitario di diritto pubblico dotato di autonomia gestionale, tecnica ed amministrativa, che

opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in materia di Igiene e sanità Pubblica Veterinaria, quale strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Campania e Calabria, con sezioni periferiche in quasi tutte le province (AV, BN, CE, SA, CZ, CS, RC, VV). L'IZSM eroga i propri servizi per il Ministero della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali, gli Allevatori e Produttori di alimenti di origine animale, i Produttori di beni e servizi, i Consumatori ed i Veterinari Liberi Professionisti. L'IZSM costituisce un supporto tecnico-scientifico ed operativo per lo sviluppo di azioni di polizia veterinaria, per l'attuazione di piani di profilassi, risanamento ed eradicazione di malattie di animali domestici e selvatici, per azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali e per la farmaco sorveglianza veterinaria in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari delle aziende Sanitarie Locali. L'attività di ricerca si sviluppa su diversi fronti in collaborazione con altri II.ZZ.SS. ed altre istituzioni del settore (Università, Istituto Superiore di Sanità, Istituti di Ricerca nazionali ed internazionali ed Enti Parco) .

L'IZSM gestisce, per conto della Regione Campania, l'ORSA (Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare), GISA (Gestione Imprese Settore Alimentare), la Banca dati Regionale Anagrafe Canina.

E' opportuno che l'IZSM si doti di un Piano Operativo in caso di allerta nel quadro del Piano Vesuvio, con l'obiettivo di :

- mitigare il rischio "distruzione" degli edifici e delle strumentazioni
- mettere in sicurezza i sistemi informatici regionali
- operare delle strategie per assicurare la Continuità operativa dell'IZSM
- prevedere procedure per campionamenti ed esami di laboratorio in deroga alle norme in vigore, che assicurino il massimo rendimento ed il minor rischio possibile per la salute pubblica e la salute degli animali.

7.6.7 ZONA GIALLA

Mentre la strategia di intervento per l'area vesuviana a massimo rischio (Zona Rossa) prevede l'allontanamento della popolazione al di fuori della regione Campania, per la Zona Gialla, invece, non è possibile preventivamente individuare con precisione l'estensione territoriale del fenomeno eruttivo e quindi l'area e la popolazione effettivamente coinvolte: si adotterà, quindi, una strategia operativa variabile di allontanamento e di ricezione per la popolazione interessata, che verrà ricoverata nella stessa regione Campania in strutture fisse.

La Zona Gialla , che comprende 96 Comuni, di cui 34 della provincia di Napoli, 40 di quella di Avellino, 21 di quella di Salerno e 1 della provincia di Benevento, è caratterizzata da fenomenologie attenuate ma non assenti. All'interno della Zona Gialla la Comunità Scientifica ha circoscritto un'area ad elevato rischio idrogeologico, definita zona blu, che comprende 14 Comuni della provincia di Napoli.

L'entità dei fenomeni che si verificheranno e la parte di territorio compresa nella zona gialla sono imprecisati, in quanto essi dipenderanno:

dall'andamento dei venti dominanti

dalle condizioni meteo

dall'energia sprigionata.

Il deposito delle particelle solide provocherà sovraccarico alle strutture di copertura degli edifici, potendo determinare in qualche caso :

crolli dei tetti delle abitazioni civili e delle strutture produttive (allevamenti, stabilimenti produzione alimenti)

cattivo funzionamento delle caditoie stradali e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

Le microparticelle, in sospensione nell'atmosfera, provocheranno:

- disturbi alle vie respiratorie sia nelle persone che negli animali
- mal funzionamento dei sistemi di refrigerazione, di condizionamento e di raffreddamento.

Le colate di fango, causate dal trascinarsi di ceneri operato dall'acqua meteorica, sono da attendersi durante la IV fase (evento in corso), ma anche successivamente, creando seri disagi alla circolazione di uomini e mezzi.

Particolarmente esposti, pertanto, potranno essere gli insediamenti civili, industriali e artigianali posti al piede di pendii la cui inclinazione abbia consentito l'accumulo di quantità di ceneri considerevoli.

Sono attesi anche allagamenti estesi causati dalle forti differenze di quota e da un'insufficiente rete drenante, nonché da un sistema fognario carente, che già in condizioni normali crea problemi ai territori serviti.

Le ceneri depositate sui pascoli o sugli alimenti per animali, una volta ingerite, determinano effetti molto dannosi:

- blocco della motilità dell'apparato digerente
- difficoltà di masticazione
- decesso

7.6.8 EVACUAZIONE PARZIALE DELLA ZONA GIALLA

Nel caso in cui le autorità competenti decidano l'evacuazione parziale della Zona Gialla, per gli animali e gli stabilimenti che producono e/o lavorano alimenti si possono applicare, di volta in volta, le stesse procedure previste per la Zona Rossa.

7.6.9 LA PREVENZIONE e LA CONTINUITA' ECONOMICA-PRODUTTIVA NELLA ZONA GIALLA

La tutela economica e sociale dai danni connessi alle calamità naturali è obiettivo della Protezione Civile. La tutela si assicura anche grazie alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio.

Una riflessione degli Enti preposti, ex ante l'evento eruzione Vesuvio, sulla messa in sicurezza dei canili, delle stalle, delle sale mungitura degli animali, degli stabilimenti che producono e/o lavorano alimenti, rispetto al fenomeno "caduta ceneri", rappresenterebbe un valido strumento di prevenzione e mitigazione del rischio di caduta dei tetti, di morte degli animali, di distruzione delle attività produttive.

Attività di prevenzione da mettere in atto :

- analisi chimica delle ceneri (attenzione al fluoro la cui presenza rappresenta un altissimo rischio per la salute umana ed animale)
- prevenire accumulo di ceneri sugli edifici
- gli ortaggi coperti da cenere vulcanica possono essere consumati previo efficace lavaggio
- divieto di pascolo
- pulizia dei foraggi prima della somministrazione
- custodia degli animali al chiuso per evitare inalazione particelle

7.6.10 Intervento dei Medici Veterinari con evento in corso

Nell'area della Zona Gialla coinvolta nell'evento, i Servizi veterinari devono :

- attivare Unità di crisi del Dipartimento di Prevenzione
- attivare Servizio Veterinario del distretto competente
- controllare tutti gli allevamenti per verifica danni e stato di salute degli animali
- decidere sul destino degli animali (macellazione, eutanasia, trasferimento in altra struttura, permanenza nella struttura nei locali non lesionati, avvio alla distruzione animali morti, etc.)
- fare fronte ad eventuali problemi di alimentazione, fornitura acqua e mungitura degli animali
- controllare tutti gli stabilimenti che producono e/o lavorano alimenti
- fornire indicazioni operative sull'utilizzo dei prodotti danneggiati nel rispetto delle regole di igiene
- Spostare la lavorazione in imprese situate al di fuori dell'area coinvolta dall'evento

La risposta all'evento non può e non deve essere una "competenza specifica" del Dipartimento di Prevenzione, laddove si tratta di assicurare :

- costruzione di recinti coperti (tende, tendoni, etc.) per gli animali vaganti
- allestimento di impianti di mungitura mobili collegati a gruppi elettrogeni
- allestimento di tende e container situate vicino alle abitazioni degli allevatori (se possibile) o vicino alle strutture dove sono stati spostati gli animali, al fine di permettere la cura degli animali e la loro mungitura.

Un coordinamento del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi Veterinari locali con la Protezione Civile, i comuni, le Associazioni di categoria degli allevatori, con gli Assessorati agricoltura provinciali e regionali, è indispensabile per affrontare i problemi degli allevamenti situati nell'area interessata dall'evento.

7.6.11 MONITORAGGIO DEI CAMPI DI ACCOGLIENZA

Nel caso in cui ci fosse la necessità di spostare la popolazione dall'area della Zona Gialla interessata dall'evento, è previsto l'allestimento di strutture di accoglienza.

Presso le strutture saranno accolte numerose famiglie, accompagnate dagli animali d'affezione, che dovranno mangiare, essere al sicuro, accudire i propri animali.

La Protezione Civile applica regole e protocolli ben precisi per la costruzione di cucine da campo. Spetta ai Medici ed ai Veterinari del Dipartimento di Prevenzione, competenti per territorio, assicurare il monitoraggio delle strutture di ricovero per :

- valutare la sicurezza alimentare delle cucine
- monitorare eventuali infestazioni di zanzare, mosche, topi, zecche, etc.
- controllare lo stato di salute degli animali d'affezione
- fornire informazioni adeguate sulla prevenzione delle tossinfezioni
- definire protocolli di intervento per la disinfezione e la disinfestazione delle strutture.

8. Emergenze epidemiche

La predisposizione di piani di preparazione e risposta alle emergenze delle malattie animali e dei relativi manuali operativi devono essere considerati come la chiave per la disposizione di una precoce ed efficace azione a fronte di una situazione di emergenza.

È importante e necessario stabilire le misure ed i provvedimenti da eseguire nella fase di emergenza, in corso di focolai ed eventuali emergenze, e **la linea di comando gerarchica**, allo scopo di ripristinare lo stato di indennità, proteggere l'ambiente e limitare l'impatto economico.

I poteri legali per fronteggiare un'emergenza legata all'insorgenza di focolai di alcune malattie animali, di cui al presente Piano, risiedono nella normativa successivamente descritta.

Di seguito sono indicati i riferimenti alle principali norme generali che regolano la gestione di un'emergenza:

- Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 Luglio 1934, n. 1265
- D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320: Regolamento di Polizia Veterinaria
- D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 recante il riordino degli organi collegiali e altri organismi operanti presso il Ministero della salute
- Decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244
- D.M. 7 marzo 2008 Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi
- Legge 2 giugno 1988, n. 218 Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali
- D.M. 20 luglio 1989, n. 298 Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali
- Reg. (CE) n. 349/2005 della Commissione del 28 febbraio 2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio
- O.M. 6 ottobre 1984: Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea
- Decisione di esecuzione 2012/737/UE della Commissione del 27 novembre 2012
- Nota Ministero SIMAN prot. 13691 del 24 luglio 2009

- Legge 23 gennaio 1968, n. 34: Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche
- Reg. (CE) n. 1099/2009 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento
- Reg. (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
- Reg. (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

A tali norme vanno aggiunte quelle specifiche per alcune malattie:

- D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54 – Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana
- D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 55 – Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica
- Decisione della Commissione 2002/106/CE del 1 febbraio 2002 – Manuale diagnostico PSC
- Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003 – Manuale diagnostico PSA
- D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 274 Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica
- D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 225.- Attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della lingua blu degli ovini
- D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini
- D.P.R. 17 maggio 1996, n. 361 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina
- D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9 Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE
- D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148 Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura ed ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ed alle misure di lotta contro tali malattie.
- Infine, devono essere tenute in considerazione le norme contenute nel 'Terrestrial Animal Health Code' dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE).

Le due componenti fondamentali per la preparazione e la risposta ad una emergenza causata da una malattia animale sono lo sviluppo delle seguenti capacità:

- individuazione precoce degli agenti
- reazione rapida agli eventi.

● **Individuazione precoce**

L'individuazione precoce consente di identificare rapidamente l'introduzione, o l'improvviso aumento dell'incidenza, di una malattia animale, che ha il potenziale di sviluppo di proporzioni epidemiche e/o di provocare gravi conseguenze socio-economiche o di salute pubblica e salute animale. Comprende tutte le attività, principalmente basate sulla sorveglianza epidemiologica e l'analisi del rischio delle malattie, che determinano un aumento dell'attenzione e della conoscenza della distribuzione e del comportamento dei focolai di malattia e di infezione, permettendo di prevedere l'origine e l'evoluzione di una malattia, nonché il monitoraggio dell'efficacia delle campagne di lotta.

- **Reazione rapida**

Per rapida reazione s'intende l'effettuazione senza ritardo delle attività di controllo necessarie al contenimento di un focolaio e, quindi, all'eliminazione della malattia o infezione nel più breve tempo possibile e nel modo economicamente più efficiente, o almeno di tornare allo status quo e fornire evidenza scientifica e oggettiva che uno di questi obiettivi è stato raggiunto.

Con questo scopo, i piani esistenti sono stati revisionati predisponendo un unico piano di emergenza nazionale, sia per gli animali terrestri che acquatici, in merito a poteri legali, catena di comando, responsabilità e funzioni, coordinamento, disposizioni finanziarie, spopolamento e contatti, per l'attuazione delle misure di carattere generale e specifici manuali operativi, in forma di schede tecniche, relative a dettagliate istruzioni e procedure, per le singole malattie degli animali terrestri e per i diversi tipi di animali acquatici, in merito a criteri diagnostici, indagine epidemiologica, pulizia e disinfezione, zone di restrizione e



vaccinazione, consultabili all'indirizzo <https://www.vetinfo.sanita.it>

8.6. Organizzazione della risposta

La gestione delle attività veterinarie nelle emergenze epidemiche coinvolge:

- "Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali", che si articola in:
 - a) Direzione strategica;
 - b) Comitato tecnico-scientifico;
 - c) Direzione operativa;
 - d) Unità Centrale di crisi.
- Regione
- AA.SS.LL.
- Sindaci dei Comuni
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e Centro di Referenza Nazionale sull'igiene e le tecnologie dell'allevamento e delle produzioni bufaline
- Centri di Referenza Nazionali:
 - Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, programmazione, informazione e l'analisi del rischio (COVEPI), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
 - Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l'accertamento delle malattie esotiche degli animali (CESME), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
 - Centro di referenza nazionale per l'afta epizootica e le malattie vescicolari (CERVES), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
 - Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus (CEREP), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche
 - Centro di referenza nazionale per l'influenza aviaria e la Malattia di Newcastle, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per le Venezie
 - Centro di referenza nazionale per encefalopatie spongiformi trasmissibili (CEA), presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Piemonte, la Liguria e la Val d'Aosta
 - Centro di referenza nazionale per le malattie degli equini (CERME) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana
 - Centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia, presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie
 - Centro di referenza nazionale per il benessere animale presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna
- Centri di Riferimento Regionali :
 - CRIUV
 - CRISSAP
 - Nuovo CREMOPAR
- Ministero dell'Interno e Questure

- Ministero della Difesa e Comandi Carabinieri
- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute.

Il Ministero della Salute, attraverso il Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, ha la responsabilità di:

- o stabilire le strategie di lotta contro alcune malattie animali;
- o adottare a livello nazionale tutte le misure sanitarie necessarie per contenere e prevenire la diffusione di alcune malattie animali;
- o coordinare sul territorio nazionale tutte le attività di sorveglianza e controllo di alcune malattie animali.

In fase d'emergenza il Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, collabora con l'Unità Centrale di Crisi e con le Unità di Crisi Regionali e Locali.

● **Unità di crisi regionale emergenze epidemiche (UCREE)**

Sul territorio della Regione Campania è costituita l'Unità di Crisi Regionale emergenze epidemiche a carattere permanente.

Il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale è il titolare della competente struttura regionale UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria.

Il Responsabile dell'Unità di Crisi Regionale stabilisce le attività previste sul territorio in ottemperanza delle direttive dell'Unità di Crisi Centrale.

L'UCREE è così composta:

- o Responsabile regionale UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria (Responsabile dell'Unità di crisi regionale)
- o Responsabile dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario
- o Direttore IZS o suo delegato
- o Responsabili delle Aree A e B delle AUSL territorialmente competenti
- o Amministrativo regionale

In caso d'insorgenza di malattia l'UCREE è integrata con:

- Il responsabile dell'unità di crisi locale territorialmente competente
- Il responsabile della sezione dell'Istituto zooprofilattico territorialmente competente

L'UCREE in fase ordinaria provvede a:

- individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della unità stessa. Il personale individuato deve essere particolarmente esperto della malattia in causa;
- costituire un nucleo costantemente attivo ed in grado di intervenire in caso di malattie epidemiche, preparato ad attuare gli interventi necessari per il controllo e l'eradicazione delle malattie;
- approvvigionare l'equipaggiamento necessario alla gestione delle attività di emergenza;
- predisporre le procedure amministrative ed economiche necessarie alla gestione delle attività connesse al controllo ed alla eradicazione della malattia.

L'UCREE in fase di emergenza provvede a:

- coordinare l'azione delle unità di crisi locali anche fornendo indirizzi operativi, nonché supporti organizzativi e tecnico-scientifici;
- raccogliere ed analizzare i dati delle indagini epidemiologiche effettuate dalle unità di crisi locali;
- coordinare l'applicazione da parte delle unità di crisi locali di tutte le misure di controllo previste dalle normative specifiche;
- definire le zone di restrizione (zone di protezione e zone di sorveglianza) qualora l'estensione dell'emergenza riguardi territori appartenenti a più comuni;
- fornire alle unità di crisi locali, in accordo con le norme nazionali ed i Manuali operativi, direttive tecniche ed organizzative al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in materia di:
 - o regolamentazione e/o limitazione della movimentazione degli animali e relative modalità di controllo sui trasporti degli stessi;

- regolamentazione della macellazione degli animali di allevamenti situati nelle zone di protezione ed attuazione di misure di sorveglianza sul funzionamento dei macelli esistenti in tali zone;
- modalità di espletamento dei controlli sanitari negli allevamenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza;
- modalità per la raccolta dei prodotti e il rifornimento di alimenti zootecnici nell'ambito delle zone di protezione e di sorveglianza;
- regolamentazione e/o limitazione nelle zone di protezione e di sorveglianza della caccia, dell'addestramento cani e di ogni altra attività potenzialmente rischiosa ai fini della difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
- modalità di esecuzione delle vaccinazioni di emergenza;
- funzionamento di mercati, fiere e concentramento di animali;
- corretto smaltimento degli animali morti e delle deiezioni;
- verificare, anche mediante interventi sul territorio, la corretta applicazione delle misure di profilassi e Polizia Veterinaria adottate sul territorio stesso;
- garantire il flusso delle informazioni e dei dati a livello nazionale, interregionale e locale;
- tenere i rapporti con Enti ed Organismi regionali.

Tali compiti, mutatis mutandis, si intendono anche per quanto riguarda le emergenze in acquacoltura.

● Unità di crisi locale emergenze epidemiche

Si compone di:

- **Veterinari della ASL.** Il Direttore Generale della ASL nomina un responsabile dell' Unità di crisi locale emergenze epidemiche
- Il Responsabile dell' Unità di crisi locale emergenze epidemiche assume l'incombenza della gestione delle risorse e degli interventi previsti e necessari per tutta la durata dell'emergenza. Il responsabile dell' Unità di crisi locale emergenze epidemiche dovrà avvalersi della collaborazione di almeno tre veterinari cui affidare rispettivamente il coordinamento della task force incaricata delle operazioni di eradicazione, lo svolgimento dell'indagine epidemiologica la definizione delle zone da sottoporre a restrizioni e l'applicazione delle conseguenti misure di controllo.
- **Responsabile dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale** competente per territorio
- **Amministrativo ASL**

L' Unità di crisi locale emergenze epidemiche è fisicamente localizzata presso la sede delle ASL o dell'IZS competente per territorio.

Al momento della segnalazione del **sospetto**, il sopralluogo in azienda è eseguito da veterinari dell'ASL unitamente con un collega della sezione diagnostica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

In **fase ordinaria** è compito del Dipartimento di Prevenzione e dei Servizi Veterinari della ASL:

- individuare le risorse umane necessarie alla funzionalità operativa della Unità di crisi locale emergenze epidemiche. Il personale relativo deve essere adeguatamente formato;
- disporre di un nucleo costantemente attivo e preparato ad intervenire in caso di malattie epidemiche, pronto a realizzare gli interventi necessari per il controllo e l'eradicazione delle malattie;
- acquisire l'equipaggiamento necessario alla gestione delle attività di emergenza;
- predisporre le procedure amministrative ed economiche per la gestione delle attività connesse ad una eventuale emergenza epidemica;
- attuare, in cooperazione con il servizio veterinario regionale, le convenzioni necessarie ad effettuare le operazioni di distruzione delle carcasse e dei materiali.

L' Unità di crisi locale emergenze epidemiche in fase di emergenza:

- interviene in caso di sospetto focolaio/focolaio di malattia;
- applica nell'azienda infetta le misure previste dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla legislazione vigente in materia;
- coordina l'attuazione operativa delle disposizioni e delle direttive impartite dall'unità di crisi regionale;

- dispone e prepara le ordinanze sindacali per l'abbattimento degli animali, la distruzione delle relative carcasse e del materiale contaminato;
- predispone le operazioni di disinfezione e risanamento, affidandone la direzione operativa alla squadra incaricata dell'intervento nel focolaio;
- definisce, in collaborazione con l'UCREE, i territori delle zone da sottoporre a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza);
- istituisce e coordina i rapporti di collaborazione con le forze dell'ordine ed eventuali altre istituzioni nell'ambito delle operazioni di controllo nelle zone di protezione e di sorveglianza;
- provvede a reperire e coordinare le risorse necessarie, ad integrazione di quelle disponibili, per l'espletamento di interventi di emergenza nel focolaio e sul territorio;
- attua e coordina le procedure e le modalità operative intese al trasferimento degli animali morti e dei materiali contaminati dall'azienda infetta verso i luoghi scelti per la loro distruzione o risanamento;
- cura gli aspetti amministrativi connessi al reperimento e all'impiego delle persone, dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
- provvede alla stima del valore degli animali abbattuti, dei materiali e di tutto ciò che è suscettibile di indennizzo e cura la predisposizione delle relative procedure;
- raccoglie ed aggiorna i dati epidemiologici nei focolai;
- attua le disposizioni sulle vaccinazioni di emergenza;
- assicura il supporto tecnico e operativo all'UCREE;
- tiene i contatti con le Amministrazioni pubbliche, con la Forza Pubblica e con gli altri servizi civili;
- provvede alla notifica degli atti e dei decreti di Polizia Veterinaria agli interessati.

Tali compiti, mutatis mutandis, si intendono anche per quanto riguarda le emergenze in acquacoltura.

● Fasi dell'emergenza epidemica

Si rimanda al PIANO NAZIONALE PER LE EMERGENZE DI TIPO EPIDEMICO reperibile all'indirizzo

https://www.vetinfo.sanita.it_  **Piano di emergenza nazionale e manuali operativi**

9. La comunicazione nelle emergenze veterinarie in sanità pubblica e in sicurezza alimentare

La **comunicazione** è una competenza prioritaria delle istituzioni, soprattutto in situazioni di emergenza.

È pertanto necessario che le unità di crisi elaborino un **piano di comunicazione in emergenza**, preferibilmente con il supporto di **esperti del settore**, che tenga conto almeno i seguenti punti:

- **gli obiettivi** (es. comunicazione del rischio, avvisi ai consumatori);
- **i responsabili** (es. addetto alla comunicazione con le istituzioni, con il pubblico, con i mezzi di informazione ecc...);
- **l'utente finale** (es. la popolazione, altre amministrazioni, organi di stampa);
- **i mezzi e gli strumenti** (es. comunicati stampa, social network, televisione, stampa ecc..),

al fine di fornire una comunicazione quanto più possibile chiara e uniforme.

10. Attività di campionamento e analisi in emergenza

Nel contesto di emergenza può essere indispensabile, per la tutela della salute pubblica e della salute animale, acquisire dati derivanti da attività di campionamento e analisi su prodotti alimentari o su matrici animali con carattere d'urgenza.

A tal proposito i laboratori ufficiali, con particolare riferimento ai Centri di Referenza Nazionale e l'Istituto Superiore di Sanità, dovrebbero prevedere ed elaborare delle procedure specifiche per l'esecuzione urgente di analisi.

Tali protocollo andrebbero quindi aggiornati e periodicamente comunicati all'ufficio competente per i piani di emergenza ed i sistemi di allerta del Ministero della Salute.

È possibile che in emergenza possano determinarsi particolari condizioni, quali ad esempio:

- necessità di acquisire dati analitici in tempi compatibili con la problematica in atto;
- non disponibilità di strutture di laboratorio con caratteristiche di conformità alla normativa vigente (es. disastro e conseguente inagibilità di strutture accreditate);
- impossibilità di trasferimento del campione a laboratorio conforme (es. interruzione vie di collegamento);
- impossibilità di eseguire il campionamento secondo la norma (es. ridotto numero di campioni disponibili);
- indisponibilità di metodi analitici formalmente accreditati e/o validati e necessità di avere informazioni immediate in relazione a situazioni di grave rischio per la popolazione (es. impossibilità di procedere alla attività di validazione delle metodiche prima del loro impiego).

E' necessario che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno si faccia carico di stabilire a priori, quando una o più di dette situazioni si determinano, quando e come disporre di attività analitica finalizzata alla valutazione del rischio per la popolazione, derogando dalle disposizioni normative vigenti in materia di controllo ufficiale degli alimenti o delle malattie animali.

Tale condizione deve avere carattere straordinario e sarà strettamente limitata al periodo di tempo necessario al ripristino dei requisiti di normalità e/o di rispondenza alla norma.